

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

N. 1254/05 Reg. Ricorsi Civili Cron.

N .

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

1) Dr. Rosa Anna Depalo Presidente

2) Dr. Valeria Montaruli Giudice relatore

3) Dr. Tamara Gallinari Giudice Onoraria

4) Dr. Carlo Di Carlo Giudice Onorario

Letto il ricorso ex art. 317 bis cc, presentato dalla madre M. R. C., a mezzo degli avv.ti De Cesare e Labriola, con il quale la stessa chiedeva regolamentarsi il regime di affidamento dei minori C. G. e C. l'assegnazione а lei della casa familiare, nonché la corresponsione da parte del padre di un assegno mensile di mantenimento, in misura non inferiore ad € 1500 mensili, e al quale si opponeva la parte resistente G. C., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Pia Castellaneta ed Antonio Savino, che chiedeva porsi i minori in regime di affidamento condiviso, con collocamento dei figli presso le rispettive contigue unità abitative, da suddividere, predeterminazione dei tempi e delle modalità (cfr. memoria del 13 marzo 07);

letti i propri provvedimenti provvisori, emessi a seguito di istruttoria, ovvero il decreto n. 1254/05 VG del 3.5.06, con il quale il tribunale disponeva l'affidamento dei minori al Servizio sociale di Bari, VI circ., per la realizzazione di interventi di sostegno in loro favore, con rigide prescrizioni nei confronti dei genitori, nonché il successivo decreto del 10.6.09, che, considerato il permanere della situazione di conflittualità nella coppia genitoriale, tale da determinare la creazione di due ambienti separati nella stessa casa di abitazione familiare, confermava l'affidamento dei minori al servizio sociale, autorizzandone la domiciliazione presso ciascun genitore, in conformità con l'attuale consuetudine di frequentazione e dislocazione abitativa diurna e notturna, nell'unico complesso immobiliare in cui i

minori vivono, e disponeva CTU psicologica, al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori;

letto l'elaborato peritale redatto dal CTU dr. Ignazio Grattagliano, sentiti il CTU, le parti e i loro CTP, nonché ascoltati gli stessi minori;

lette le memorie autorizzate scambiate tra le parti, nelle quali la ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei minori a sé, o l'affidamento condiviso subordine con collocamento l'abitazione familiare, previa assegnazione alla madre, nonché di porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento non inferiore a € 1500, mentre il resistente chiedeva di imporre l'effettuazione delle necessarie opere divisorie tra le rispettive unità immobiliari, a spese di entrambe le parti, nonché l'affidamento esclusivo dei minori padre e il collocamento prevalente presso di lui, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre, e la corresponsione di un assegno di mantenimento dei minori da parte della madre.

OSSERVA

Dall'istruttoria svolta e dalla copiosa mole di documenti, nonché di memorie difensive agli atti, emerge l'esistenza di un'antica, quanto persistente situazione di conflittualità nella coppia genitoriale, che tuttora abita insieme ai due figli (ciascuno dei quali è 'schierato' con un genitore di elE.ne) nella villa familiare, divenuta un 'campo di battaglia', i cui ambienti sono suddivisi tra i due genitori, con passaggio dei figli dall'uno all'altro, in un contesto relazionale caratterizzato da disfunzionalità e certamente pregiudizievole per l'equilibrio psico – fisico dei minori.

Dalla disamina degli atti di parte si evidenzia che le difficoltà di relazione nella coppia C. - C. risalgono già alla nascita dei due figli, in conseguenza della quale venne acquistata la villa in cui attualmente vive la famiglia, e fu poi contratto a nome della C. un mutuo per l'acquisto del garage, sì da consentire che l'immobile fosse suddiviso in tre unità abitative.

La situazione ebbe ad aggravarsi allorquando, a dire della C., questa avrebbe scoperto che il C. intratteneva una relazione con la collaboratrice domestica di sua madre. La C. sporgeva inoltre delle

denunce nei confronti del compagno, assumendo che questi avesse a sua insaputa portato il figlio G. fuori dalla casa familiare, nonché per un episodio di lesioni in danno dello stesso avvenuto in data 12.10.06, e per diversi episodi di ingiurie e percosse in suo danno. La stessa ha anche lamentato che il C. avrebbe interrotto l'erogazione dell'acqua, impedendole l'uso dei servizi igienici – a dire di quest'ultimo, a seguito di una perdita d'acqua – e che, in un'altra occasione, avrebbe delimitato alcuni vani dell'abitazione familiare, impedendone l'accesso alla C. e ai figli, quando erano con la madre. La stessa si è altresì doluta del fatto che il C. avrebbe consentito a G. di disertare la scuola e le avrebbe tenuto nascosto lo stato di salute del figlio, affetto da mononucleosi.

D'altra parte, il C. negava di avere mai lasciato al freddo i figli e sosteneva che la decisione di modificare gli spazi della casa era stata condivisa. Per contro, egli accusava la C. di averlo pesantemente denigrato e insultato in presenza dei ragazzi. Tale sistematica opera di squalifica posta in essere dalla C. nei suoi confronti, sarebbe attestata dalla registrazione di colloqui della madre con il figlio G., in cui la stessa avrebbe descritto il padre a tinte fosche, determinando in G. atteggiamenti di alleanza e di protE.ne nei confronti del genitore denigrato.

Il C. asseriva inoltre di avere accompagnato G. in clinica neurologica per una crisi di agitazione, a suo dire causata da comportamenti pregiudizievoli della madre, che lo avevano molto turbato. Faceva altresì riferimento ad un episodio accaduto il 17.3.06, in cui avrebbe riscontrato un incendio nel garage dell'abitazione familiare, che interessava gli arredi da cucina acquistati dal C. e temporaneamente lì depositati, e avrebbe chiamato il 113 e i pompieri, che concludevano per la sua natura dolosa. Riferiva, inoltre, di un episodio in cui la C. avrebbe colpito G. con un pugno nell'occhio, e che la stessa avrebbe organizzato la comunione e la cresima dei figli e li avrebbe iscritti a scuola, senza comunicargli alcunché.

Nella relazione del consultorio familiare del 25.6.07, emergeva chiaramente un schieramento di campo dei due figli rispetto a ciascuno dei genitori, con cui da tempo avevano stretto alleanza: E., più rigido e chiuso, impegnato per gran parte del tempo nello studio, avrebbe stretto alleanza con la madre, mentre G., dall'atteggiamento più estroverso e loquace, ma non altrettanto motivato nel rendimento

scolastico, si sarebbe schierato con il padre. Tale situazione era rappresentata, a livello simbolico, dal fatto che, pur disponendo i due ragazzi di una propria stanza da letto, dormivano entrambi con i due genitori di riferimento.

Gli operatori rilevavano che i ragazzi sembravano vivere come normale la 'grande guerra' tra i due genitori, che si costringevano a vivere sotto lo stesso tetto, in ragione di dispute non risolte circa la divisione della casa familiare. Emergeva inoltre la grande vicinanza emotiva, coesione e solidarietà tra i due fratelli che, al di là della situazione conflittuale tra i genitori, era descritta come una grande risorsa, anche se ammettevano entrambi di sentirsi 'sotto pressione' nel grande confitto familiare. Si evidenziavano, inoltre, i rischi per i due fratelli di danno psico – affettivo nella propria crescita, a causa delle dinamiche familiari invischianti, in particolare per il fratello maggiore, più coinvolto nel conflitto, e che sembrava risentirne maggiormente. Si riconduceva la ragione principale del protrarsi conflitto, alla convivenza forzata sotto lo stesso tetto, a scapito dell'esercizio di una valida funzione genitoriale.

Queste considerazioni trovavano conferma nella relazione sociale del 2006, in cui si evidenziava che il culmine febbraio della conflittualità di coppia si verificava a seguito dell'acquisto della villa familiare, composta da più superfici ed acquistata con l'impegno economico i entrambi i conviventi, con la previsione di una futura ristrutturazione, che avrebbe consentito di avere tre lotti separati, di cui uno spettante alla primogenita del signor C.. Si evidenziava che i minori apparivano provati dall'evidente situazione di disagio dei genitori, in quanto assistevano a liti molto violente, in cui G. cercava di fare da paciere, mettendosi in mezzo anche fisicamente nelle liti tra i genitori, mentre E. tendeva a prendere le distanze dal conflitto, così mettendosi al riparo da scossoni psicologici. G. invece il suo disagio attraverso difficoltà scolastiche peraltro, il fatto di non avere interrotto i rapporti con il padre lo metteva in contrasto con la madre. Si evidenziava ancora l'anomalia per cui G. dormiva con il padre ed E. con la madre. I genitori desinavano separatamente e non c'era tra loro alcun dialogo.

Il conflitto riguardante la casa di abitazione veniva altresì portato per le vie legali davanti al tribunale ordinario. Invero, nei giudizi di natura possessoria svoltisi davanti al tribunale, i giudici aditi hanno ripetutamente attribuito alla villa dei contendenti la natura di casa familiare, demandando al tribunale per i minorenni di statuire sulla sua assegnazione nell'interesse dei minori.

In data 18.7.06, il tribunale si pronunciava sul ricorso del C., volto ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire opere di delimitazione degli ambienti di sua esclusiva proprietà, che veniva rigettato non ravvisandosi "alcuna compressione del diritto di proprietà" attraverso il comune godimento del bene. Si precisava, inoltre, la sussistenza di "eventuali problematiche di natura personale che non attengono alla controversia sulla proprietà quanto all'irreversibile crisi della famiglia, che deve trovare soluzione in altra sede".

Successivamente, il C. proponeva ulteriore ricorso ex 447 cpc, per ottenere il rilascio della propria unità abitativa, dichiarandone la cessazione della destinazione d'uso a casa familiare, e il tribunale, con ordinanza del 5.11.2007, ribadiva la natura di casa familiare indivisa dell'abitazione e che, essendo la domanda di affidamento dei figli e di assegnazione della casa familiare pendente davanti al tribunale per i minorenni, un provvedimento del tribunale avrebbe anticipato gli effetti della regolamentazione dei rapporti relativi alla crisi familiare, di competenza dell'AG minorile. Avverso tale provvedimento veniva proposto reclamo, rigettato dal Tribunale con ordinanza del 18.1.08, in cui, ribadendo la natura di casa familiare e dunque, in applicazione analogica alla famiglia di dell'immobile fatto dell'art. 155 quater cc., stabiliva che la sua destinazione non potesse essere modificata unilateralmente dalle parti, essendo il suo godimento finalizzato alla tutela della prole e del suo prioritario interesse a conservare il proprio habitat domestico.

Con successiva ordinanza del 22.3.09, il tribunale accoglieva il ricorso proposto dalla C. per la reintegra nel possesso dell'immobile, in cui il C. aveva realizzato dei muri divisori, ravvisando un'indebita limitazione del godimento del piano seminterrato in capo alla C. e ai figli minori, e ordinava l'immediata demolizione delle opere divisorie. Tale provvedimento veniva reclamato dal resistente, e il tribunale, con ordinanza, ravvisando non già uno spoglio, ma una turbativa nel possesso, modificava l'ordinanza impugnata, nel senso di ordinare la cessazione della molestia, mediante consegna delle chiavi delle porte blindate realizzate alla C.

Questo tribunale interveniva con due provvedimenti e in particolare, con decreto del 23.3.06, preso atto dell'anomala conflittualità nella coppia genitoriale, affidava i minori al servizio sociale, per realizzare un piano di interventi, con prescrizioni ai genitori, e tale provvedimento veniva confermato con decreto del 10.6.09, con il quale veniva dato incarico di CTU psicologica al dr. G.

Il CTU compiva un'ampia disamina dei profili di personalità dei componenti del nucleo familiare e delle relazioni all'interno dello stesso, e concludeva rilevando uno stato di profondo disagio e sofferenza dei minori, riveniente dalle complesse dinamiche conflittuali nella coppia genitoriale, alle quali gli stessi reagivano in modo diverso: E. tendeva ad assumere atteggiamenti di tipo passivo/aggressivo nei rapporti interpersonali, mentre G. manifestava un intenso stato di stress emotivo, che si riverberava in problemi di rendimento scolastico.

Quanto alla relazione tra i minori e la coppia genitoriale, il CTU concludeva che "nel sistema familiare dei minori E. e G. C., in particolare nel sottosistema coppia, c'è stata e c'è ancora tanta, troppa confusione, associata a indeterminatezza e soprattutto violenza e aggressività, che certamente non favoriscono e/o promuovono i delicati e complessi processi succitati". Il Ctu osservava inoltre che "i minori appaiono come schierati e ripetono sempre lo stesso schema, derivante appunto dal genitore con cui sono alleati. Questo dimostra che, isolatamente, superando il conflitto, i due genitori potrebbero rappresentare un discreto riferimento per i figli. Ma purtroppo la conflittualità di coppia appare così dilagante, pervasiva, marcata, non C.nibile, che travolge ed annulla anche la positività comunicazione tra singoli genitori e figli. ... La coppia C. - C., con un legame non tanto in via di scioglimento, ma definitivamente sciolto, si è separata con odio, senza portare in salvo nulla della loro relazione. E questo, per le motivazioni suesposte, con grave danno e pregiudizio dei figli e della loro crescita mentale... Occorrerebbe nel caso in oggetto, un lavoro di riconoscimento ed elaborazione del legame di nella sua attualità, anche se dannoso o pervertito, collaborare con l'aiuto di operatori particolarmente qualificati, ad innestarvi qualcosa di benefico, nel prioritario interesse dei figli. Forse entrambi non si rendono conto che continuando ed alimentando una conflittualità così estesa, pervasiva ed incontenibile, 'rischiano' di

perdere i figli. Cioè di costringere le istituzioni ad effettuare interventi ancora più consistenti per la tutela dei minori, esposti ad una vulnerabilità così estesa". Per tali ragioni, il CTU concludeva che l'idoneità di entrambi i genitori a svolgere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale appare fortemente compromessa, e così le loro competenze educative nei riguardi di entrambi i minori. La sofferenza dei figli è altresì alimentata dalla loro alleanza con un genitore diverso, atteso che essi desiderano fortemente stare e vivere insieme, che rappresenta una significativa risorsa per i medesimi. suggeriva dunque l'adozione di provvedimenti, che salvaguardino questa fratelli, facendoli contestualmente dei due un punto di vista psicologico. sostenere da Quanto alla genitoriale, riteneva preliminare procedere a un lavoro di mediazione, con un contestuale percorso psicoterapico individuale.

Il CTU ribadiva le proprie conclusioni nel contraddittorio tra le parti, all'udienza del 15.7.10, nella quale evidenziava la necessità preliminare che i genitori fossero avviati ad un percorso di mediazione, e che fosse risolta la questione abitativa in modo da separare i rispettivi ambienti. Insisteva inoltre sulla necessità di valorizzare il rapporto tra i due fratelli, suggerendo che fosse coltivato in uno spazio neutro, in modo da proteggerlo da interferenze causate dalla conflittualità genitoriale, ed evidenziava come i ragazzi avessero invocato di trovare una soluzione e di 'fare presto'. Il dott. G. escludeva, inoltre, che potesse essere utile per i minori essere affidati ad un unico genitore, perché questa soluzione innescherebbe nel figlio 'non alleato' dei sensi di colpa nei confronti dell'altro genitore.

I CTP dott. L. e d.ssa A., concludevano in senso sostanzialmente adesivo rispetto alle valutazioni espresse dal CTU.

Sentite le parti alle udienze del 15.7 e 7.9.2010, le stesse apparivano invischiate nel conflitto, che si incentrava soprattutto sul problema della casa: quanto all'ipotesi della divisione della casa, le parti manifestavano delle resistenze, in relazione agli oneri economici che avrebbero dovuto sostenere; peraltro, il sig. C. si dichiarava al limite disponibile a vendere l'abitazione, nell'interesse dei figli, mentre la sig.ra C. manifestava una netta contrarietà.

I minori, sentiti all'udienza del 7.9, verosimilmente coinvolti in una logica difensiva dei genitori, tendevano a minimizzare il disagio e la

sofferenza derivanti dal conflitto, nonché la difficoltà ad invitare i propri amici in casa alla luce del peculiare assetto abitativo, definendo la loro situazione familiare 'sopportabile'. Gli stessi confermavano il forte legame tra loro esistente, ma escludevano la possibilità di coltivarlo in uno spazio diverso dalla propria abitazione e manifestavano contrarietà a che essa fosse divisa.

\$

Preliminarmente, occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di affidamento della prole nata da un'unione di fatto, da parte di un genitore che non ha preso le distanze dall'altro, che mantiene la stessa residenza e condivide la quotidianità continuando a soggiornare nella comune abitazione.

L'orientamento tradizionale ha escluso, di regola, che una domanda di questo tipo possa trovare accoglimento, in quanto la disposizione dell'art. 317 bis cod. civ. é molto chiara, laddove, al comma 1°, dispone che per i figli naturali l'esercizio della potestà genitoriale "spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi". Solo nel caso di cessazione della convivenza la potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive e, al contempo, diviene possibile che un giudice (Tribunale per i minorenni) emetta una pronuncia sul tema dell'affidamento (si vedano, infatti, a seguito della riforma, l'art. 4 comma 2°, che prevede che la nuova legge è applicabile anche ai "figli di genitori non coniugati", nati da convivenze o unioni di fatto, e l'interpretazione, che si sta consolidando nei Tribunali, seguita dalla Corte di Cassazione ordinanza del 22.3.2007, n. 8326).

Con l'approvazione della legge sull'affidamento condiviso si è posto in quesito se sia possibile ottenere una pronuncia sull'affidamento dei figli naturali e/o di assegnazione della casa familiare dal tribunale per i minorenni, quando la convivenza sia ancora in atto, così come pacificamente il ricorso per separazione può essere proposto da uno dei coniugi, quando ancora abiti nella casa familiare. Invero, si ritiene che la stessa regola non possa operare anche rispetto alla famiglia di fatto, atteso che la Corte costituzionale, ancora con la sentenza 30 dicembre 1997 n. 451, ha stabilito che "la situazione dei coniugi che decidono di allentare e poi di sciogliere il vincolo coniugale non coincide con quella dei conviventi more uxorio", atteso che (si argomenta) mentre in presenza di persone unite in matrimonio

non è possibile che il legame giuridico tra loro esistente venga reciso senza l'intervento del giudice (con la separazione prima e con il divorzio poi), la convivenza more uxorio può interrompersi sulla base della decisione unilaterale di uno dei conviventi, senza alcun intervento da parte del giudice. Conseguentemente, "è lo stesso intervento dell'autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due predette ipotesi", sicché, in ottemperanza al principio per cui il legislatore ha ampia discrE.nalità nella regolazione generale degli istituti processuali, nell'ambito delle convivenze di fatto, l'intervento dell'Autorità giudiziaria è eventuale, e si ha solo nelle ipotesi in cui venga adita da una delle parti.

Quanto all'accezione da dare al presupposto della convivenza, la giurisprudenza si è pronunciata, per questioni diverse ma assimilabili, nel senso che essa non si identifichi con il mero dato della comunione di residenza, ma presupponga una comunanza di progetto di vita e la vicinanza sul piano affettivo e psicologico che caratterizza anche la famiglia di fatto, distinguendola dalla mera compresenza in uno spazio abitativo (la cd. affectio coniugalis).

Tanto è stato affermato in materia di ricongiungimento familiare, per cui la sopravvenuta cessazione della convivenza coniugale, non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale dell'affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno (Cass. civ. sez. VI, 27 luglio 2010).

Nel senso della diversità del concetto di convivenza rispetto a quello di coabitazione si è più volte pronunciata la Cassazione, statuendo che, perché si abbia riconciliazione, con consequente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione; a tal fine, il giudice di merito deve attribuire prevalente valore agli elementi esteriori oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita, piuttosto che a elementi psicologici permeati di soggettività (cfr. Cass. sez. VII, 25 maggio 2007 n. 17571). Orbene, a fronte del dato oggettivo del ripristino della la controparte ha sempre la possibilità, o comunque convivenza, l'onere, di provare che si tratta di un diverso status, ad esempio di coabitazione come 'separati in casa'.

Sono intervenute anche pronunce di merito nell'ambito dei procedimenti ex art. 317 bis cc, nel senso che il presupposto della cessazione della convivenza tra i genitori di un figlio naturale riconosciuto da entrambi, che legittima l'intervento del giudice minorile ex art. 317 bis, comma 2, c.c., deve essere inteso quale effettivo venir meno della comunione di vita, differenziandosi così la convivenza dalla semplice coabitazione. (cfr. Trib Bologna 5 aprile 2001).

In tal senso si è pronunciato il Tribunale per i minorenni di Torino con il decreto 18.7.2006 (minore S.D., proc. N. 939/2006 Reg. V.G.), confermato dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione Minorenni, in data 16.11.2006 (proc. N. 656/2006 Reg. V.G.). Lo stesso tribunale minorile, decreto del 22 maggio 08, ha anche attribuito interpretazione evolutiva un intento di tutela della "parte debole" all'interno della coppia di conviventi, sul piano economico o dal punto di vista psicologico, che rischia di non essere sufficientemente tutelata rispetto alla corrispondente situazione che si può porre tra coniugi, a meno che non si versi in uno dei casi così gravi da qiustificare il ricorso alle norme sulla violenza nelle relazioni familiari introdotte nel 2001 (il riferimento é, in particolare, agli "ordini di protezione" previsti dall'art. 342 bis e ter cod. civ. e, soprattutto, presenza di figli minori, alla possibilità in allontanare dall'abitazione il genitore violento o abusante in base agli artt. 330 e 333 cod. civ., come modificati dalla L. 28 marzo 2001 n. 149). Argomenta il tribunale che la persona convivente potrebbe trovarsi in una stato di soggezione talmente serio da non poter chiedere l'intervento del giudice in ordine all'affidamento dei figli, dovendosi temporaneamente allontanare dalla casa familiare, pur potendo trattarsi, in ipotesi, del genitore più adequato, tra i due, ad assumere il ruolo di affidatario o collocatario.

Nel caso di specie, si versa in un'ipotesi di forzosa coabitazione tra i due genitori, che da anni non condividono più un progetto comune di vita familiare e versano in una situazione di profonda conflittualità, quasi di odio, fino al punto da non avere più alcun tipo di dialogo, neppure nell'interesse dei figli. Dunque, alla luce delle copiose emergenze processuali e delle conclusioni raggiunte dal CTU, si può ritenere che l' 'affectio' tra le parti sia completamente cessata e che sia integrato il presupposto della 'cessazione della convivenza' a fondamento dell'art. 317 bis cc.

Quanto al regime di affidamento della prole, al di là delle diverse implicazioni e risposte relative al conflitto tra genitori, si ritiene generalmente che, essendo il regime di affidamento condiviso la regola (a differenza di quanto accadeva per l'affidamento congiunto), ai sensi della legge n. 54/06, non possa essere precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi (cfr. Cass. civ. sez. I. 18 giugno 2008 n. 16593). Difatti, qualora bastasse la mera conflittualità tra genitori ad escludere il regime di affidamento condiviso, le parti potrebbero essere incentivate ad inasprire il conflitto, al solo fine di ottenere l'affidamento esclusivo (App. Catania 4 febbraio 2009 e Trib. Tivoli 8 febbraio 2010). Per contro, la statuizione relativa all'affidamento condiviso può servire ad incentivare la responsabile collaborazione tra i genitori nell'interesse del minore (Trib. Potenza 7 aprile 08).

Nel caso di specie, stando alle condivisibili valutazioni del CTU, i genitori sono entrambi di per sé dotati di buona capacità genitoriale, ma non funzionano come coppia genitoriale, a causa dell'elevata conflittualità che sono incapaci di gestire.

Non vi sono dunque carenze tali da far propendere per il regime di affidamento esclusivo, mentre la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse dei figli, se integrata attraverso un efficace percorso di mediazione, potrebbe indurre le parti ad una maggiore responsabilizzazione e collaborazione nell'interesse dei figli.

Peraltro, è pacificamente emerso che i figli, ormai adolescenti, sono entrambi 'schierati' con le posizioni di ciascuno dei genitori, sicché, stando alle valutazioni del CTU non contrastate dai CTP, il collocamento prevalente di entrambi presso uno dei genitori sarebbe pregiudizievole per l'equilibrio psichico del figlio 'schierato' con l'altro genitore.

Conseguentemente, la soluzione più confacente al loro interesse è rappresentata dal collocamento prevalente di E. presso la madre e di G. presso il padre, con ampia possibilità di intrattenersi con l'altro genitore, nel rispetto delle loro esigenze e volontà, e soprattutto salvaguardando la significativa e positiva relazione tra i due fratelli, che i medesimi coltiveranno secondo le modalità a loro più consone, avendo respinto la proposta del CTU di incontrarsi in uno spazio neutro o ludico. Andranno poste ai genitori rigide prescrizioni

di evitare ogni forma di conflittualità e di favorire la relazione di ciascun figlio con l'altro genitore e tra i fratelli.

Quanto al mantenimento, ciascuno dei genitori provvederà in via principale al mantenimento del figlio presso di sé collocato in modo prevalente, versando all'altro genitore la somma di € 200,00 mensili per il mantenimento dell'altro figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese imprevedibili di carattere medico e scolastico, nonché ludico e ricreativo). Al fine di evitare l'insorgere di un ulteriore fronte di conflittualità tra le parti, si sottolinea il carattere eccezionale delle spese straordinarie oggetto di divisione, dovendo per il resto ciascuno dei genitori provvedere in modo prevalente alle spese di mantenimento del figlio press di lui collocato.

La previsione di tali modalità di mantenimento, in cui si stabilisce anche la partecipazione del genitore non collocatario, consentirà di responsabilizzare e di rendere partecipe ciascun genitore alla vita del figlio non collocato presso di lui.

L'attuazione di tali provvedimenti, relativi all'affidamento e al mantenimento del minore, presuppone che venga risolta la questione abitativa, che costituisce il nodo problematico che alimenta l'irrisolta conflittualità tra le parti.

L'art. 155 quater c.c., stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, mentre hanno rilievo secondario logiche di tipo dominicale, o connesse alle condizioni economiche dei genitori. La giurisprudenza ha in particolare stabilito che il provvedimento di assegnazione è strumentale alla conservazione, in favore della prole, di una continuità di abitudini e di relazioni affettive, al fine di evitare che al trauma della separazione si assommi quello dell'essere sradicata dal luogo in cui si è svolta la vita familiare (cfr. per tutte Cass. 22 marzo 2007 n. 6979).

Invero, è stata oggetto di ampia istruttoria la questione della necessità di addivenire ad una diversa sistemazione abitativa delle parti. Si è constatata l'impossibilità di raggiungere qualsivoglia accordo, sia in ordine ad una vendita dell'immobile, ritenuta non vantaggiosa, sia in relazione ad una suddivisione dello stesso, di cui le parti lamentano l'onerosità. Entrambi hanno rappresentato che vi è una suddivisione di massima degli ambienti, ma poiché la parte della C.

comprende un garage, la stessa ha necessità di utilizzare altri ambienti per vivere. All'udienza del 7.9.10, il C. ha prodotto una relazione tecnica descrittiva dello stato dell'immobile, prodotta come CT di parte nel procedimento civile davanti al tribunale ordinario, in cui si prospettano diverse soluzioni di suddivisione dello stesso, e ha argomentato che il vero nodo è costituito dalla ristrutturazione del garage, che a suo parere comporterebbe un esborso economico tra i 20.000 e i 40.000 euro. Le parti hanno dunque attribuito all'onerosità di guesta soluzione l'impedimento alla suddivisione della villa.

E' pure in atti la CTU del geom. M., svolta nel giudizio civile di natura possessoria relativo alla realizzazione unilaterale di opere divisorie ad opera del C.. Dalla stessa emerge che vi è una grossolana suddivisione in verticale tra le due parti del pian terreno e del piano seminterrato, la cui parte est è di pertinenza dl C., mentre la parte ovest appartiene alla C.. Lo stesso ha concluso che l'esecuzione delle opere divisorie da parte del C. (porta blindata nella zona di comunicazione tra piano terra e primo piano, e realizzazione di muratura al piano interrato) impedissero il pieno godimento del bene da parte della C.

Orbene, nei provvedimenti emessi dal tribunale si è sempre evidenziato che il conflitto tra le parti non potesse trovare soluzione in una logica dominicale, legata alla mera suddivisione tra le particelle catastali, ma che essa fosse di competenza dell'AG minorile, la quale, prescindendo da questi dati, è chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa all'assegnazione dell'abitazione familiare, avendo come unico parametro la tutela dell'interesse della prole.

A parere del collegio, non corrisponde all'interesse dei minori la vendita della casa familiare, ovvero la sua assegnazione ad uno dei genitori. Infatti, dall'ascolto dei minori è emerso che sono entrambi legati al loro assetto abitativo, e che tra di loro hanno una frequentazione assidua, che intendono coltivare in ambito domestico. Entrambi hanno espresso inoltre contrarietà all'eventualità di vendere la casa familiare. Dunque, sarebbe pregiudizievole sradicare uno dei figli dal proprio contesto abitativo, e potrebbe peraltro ingenerare dei perniciosi sensi di colpa.

L'unica soluzione ragionevolmente praticabile per porre fine alla difficile situazione di coabitazione forzosa tra le parti, è dunque quella di suddividere l'abitazione familiare in due autonome unità

abitative, tenendo conto, prima che della suddivisione di tipo catastale tra le particelle di proprietà delle parti, di esigenze di reciproca comodità e di funzionalità, nonché individuando la soluzione economicamente più vantaggiosa.

soluzione dell'assegnazione parziale o frazionata della casa familiare, specie se di grandi dimensioni (come nel caso di specie) è stata favorevolmente accolta dalla prevalente giurisprudenza, laddove le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'immobile siano tali da consentirlo con esborsi contenuti (cfr. Cass. 11 novembre 1986 n. 6570 e 11 dicembre 1990 . 11787, nonché copiosa giurisprudenza di merito; si segnala in senso contrario, Cass. 26 maggio 04 n. 10102). Seppure l'art. 155 co. quater cc, anche introducendo un'organica disciplina dell'assegnazione della casa familiare, nulla ha statuito questa possibilità, deve ritenersi in ordine a che sia provvedimento adottabile, laddove la sensibilità del giudice lo induca a ritenere opportuno, e praticabile, laddove la conformazione e le dimensioni della casa lo consentano.

Orbene, nel caso di specie l'opportunità di tale provvedimento nasce dal fatto che da tempo i rapporti tra le parti sono grandemente deteriorati e caratterizzati da un clima di continua belligeranza, certamente favorito da una persistente contiguità.

Quanto alle dimensioni e alla struttura della casa familiare, si tratta di una villa in tre piani, di cui uno abitato dalla figlia del C. e gli altri due dal nucleo familiare, suddivisi questi un due unità catastali, rispettivamente appartenenti alle parti. Quanto alle necessarie opere di ristrutturazione, è emerso che ci sono già le predisposizioni per rendere autonomi gli impianti di acqua, energia elettrica, fognatura e gas, mentre si rendono necessari solo alcuni lavori di adattamento degli ambienti del piano seminterrato. D'altronde, il fatto che in passato il C. abbia già posto in essere di sua iniziativa lavori divisori, poi ridotti in pristino a seguito dell'intervento del giudice, è indicativo della sua volontà di pervenire ad una suddivisione degli spazi, per porre fine ad una situazione relazionale penosa e pregiudizievole per i minori. Invero, entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di tale intervento di autonomizzazione abitativa per una maggiore serenità, anche se, quando si è discusso delle modalità attuative, sono emerse alcune resistenze, che solo in parte appaiono riconducibili alle asserite e contingenti difficoltà economiche lamentate dalle parti.

Appare dunque necessario disporre una CTU, al fine di consentire la suddivisione della casa in due unità abitative autonome, in modo da garantire la maggiore funzionalità e comodità, con il minore aggravio economico.

Infine, il CTU ritiene necessario, al fine di consentire il raggiungimento di intese necessarie alla serena ed equilibrata gestione del rapporto genitoriale, instaurare un percorso di mediazione, al quale le parti si sono dichiarate disponibili. A tale scopo, è necessario un prosieguo istruttorio, al fine di verificare la fattibilità di tale percorso.

PQM

Visto l'art. 317 bis cc, acquisito il parere del PM, così provvede in via provvisoria:

- 1) pone i minori C. G. e P. in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con permanenza del primo presso il padre e del secondo presso la madre, con ampia facoltà di intrattenersi con l'altro genitore, nel rispetto della volontà e delle esigenze dei figli;
- 2) dispone che ciascuno dei genitori provveda in modo prevalente al mantenimento del figlio presso di lui collocato, e che corrisponda all'altro genitore un importo di € 200,00 come contributo al mantenimento dell'altro figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in motivazione;
- 3) Prescrive ai genitori di attenersi alle indicazioni degli operatori, di evitare atteggiamenti conflittuali e denigratori, e di collaborare nell'interesse dei minori, facendo loro presente che in caso contrario, potranno essere adottati provvedimenti ablativi della potestà;
- 4) Dispone CTU, al fine di individuare la soluzione più idonea sotto il profilo abitativo e meno onerosa, per la suddivisione della casa familiare in due unità abitative autonome e distinte, e nomina CTU l'ing. Claudio Russo con studio in Bari, fissando per il conferimento dell'incarico l'udienza dell'11.1.2011 ore 11,30,

nella quale verranno sentiti anche gli operatori del Servizio sociale e del Consultorio familiare di Bari, VI circ., al fine di impostare un percorso di mediazione familiare;

- 5) Conferma per il resto il provvedimento provvisorio del 10.6.09;
- 6) Dichiara l'esecutività delle disposizioni patrimoniali;
- 7) Riserva la decisione definitiva entro otto mesi;
- 8) manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto al PM e di notificarlo alla madre e al padre a mezzo dei difensori costituiti , al CTU, al Servizio sociale e al Consultorio familiare di Bari VI circ. .

Bari, 17.11.10.

L'estensore

Il Presidente